

Verbale n. 9 del 26 ottobre 2017

DELIBERAZIONE N. 91 : CONVENZIONE CON IL CONSIGLIO NOTARILE DI BRESCIA IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - APPROVAZIONE

Il Presidente ricorda che la Camera di Commercio dispone di un Organismo di Mediazione accreditato presso il Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero di Giustizia, per la gestione delle procedure di mediazione civile e commerciale previste dal D.Lgs. 28/2010, con cui è stato stabilito il tentativo obbligatorio di mediazione prima del contenzioso giudiziario in talune materie, quali la successione ed i diritti reali, nelle quali, in caso di raggiungimento dell'accordo di mediazione, è necessario l'intervento notarile per la formalizzazione con atto pubblico e la trascrizione nei registri immobiliari.

Il Segretario Generale specifica che gli atti redatti dal Notaio quale conseguenza di accordi di mediazione fruiscono di agevolazioni fiscali, varate al fine di supportare la soluzione mediativa del contenzioso civile, in ogni caso non sempre di facile applicazione. Risulta pertanto interesse della Camera ottenere il supporto di Notai qualificati ed interessati alla materia, per agevolare gli adempimenti dell'Organismo di Mediazione e per prevenire eventuali disguidi con l'utenza.

Il Segretario Generale informa altresì che il Consiglio Notarile di Brescia, nella persona del Presidente, dr Enrico Lera, ha formulato una manifestazione di interesse per la collaborazione con l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia, al fine di prevenire, con la collaborazione preventiva, problematiche procedurali legate agli accordi di mediazione, nonché agli adempimenti ad essi collegati, disciplinati da una normativa recente e tuttora in fase interpretativa.

Il Presidente esprime pertanto la considerazione che la collaborazione tra l'Organismo di Mediazione camerale ed il Consiglio Notarile di Brescia, attraverso la stipula di una Convenzione, possa costituire un valore aggiunto, sia per le

parti in mediazione, che potrebbero in tal modo avvalersi di un elenco di Notai specializzati, sia per i soggetti firmatari della Convenzione, i quali potrebbero attivare un utile scambio reciproco di informazioni e di esperienze ed acquisire professionalità, qualità e competenza condivise in una materia recente ed in fase interpretativa, per la quale è utile instaurare e mantenere un confronto aggiornato anche con l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio.

Il Segretario Generale informa che il personale camerale preposto all'Organismo di Mediazione ha redatto un testo di Convenzione che, sottoposto all'esame del Consiglio Notarile di Brescia, è stato approvato nella seduta del 5 ottobre 2017.

Il Segretario Generale specifica che, proprio al fine di realizzare gli obiettivi sopra individuati dal Presidente, con particolare riferimento all'incremento qualitativo del Servizio reso dall'Organismo di Mediazione camerale, la Convenzione prevede la nomina di un Referente - o di una Commissione Referente, a discrezione del Consiglio Notarile - che esamini con l'Organismo di Mediazione le fattispecie concrete, al fine di individuare soluzioni operative condivise, informi i Notai delle prassi condivise ed approvate, eventualmente anche dall'Agenzia delle Entrate e del Territorio, fornisca assistenza al Notaio incaricato per la redazione dell'atto nelle forme confacenti alla particolarità della procedura e verifichi periodicamente eventuali variazioni di prassi degli Uffici Finanziari per assicurare alle Parti il conseguimento dei benefici fiscali.

Il Presidente, ritenuto che l'approvazione della Convenzione possa contribuire a confermare la qualità del Servizio offerto dall'Organismo di Mediazione camerale, ad innalzarne l'attenzione alle esigenze dell'utenza, oltre che a tutelare la Camera da eventuali disguidi, propone di approvare il testo della Convenzione tra la Camera di Commercio di Brescia ed il Consiglio Notarile di Brescia, come allegato al presente provvedimento.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal Segretario Generale;

letto il testo della Convenzione;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la Convenzione fra la Camera di Commercio di Brescia e il Consiglio Notarile di Brescia, nel testo di cui all'allegato 1) al presente provvedimento, dando mandato al Presidente per la sottoscrizione;
- b) di dare mandato alla d.ssa Antonella Vairano, Dirigente camerale competente, di adottare i provvedimenti operativi più idonei a dare esecuzione alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)

CONVENZIONE

TRA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA con sede legale in Brescia, Via Einaudi n. 23, C.F. 80013870177, P.I. 00859790172, rappresentata dal legale rappresentante *pro tempore*, Presidente dr Giuseppe Ambrosi, di seguito Camera di Commercio

E

CONSIGLIO NOTARILE DI BRESCIA con sede legale in Brescia, Via Ugo La Malfa n. 4 - 25124 Brescia - C.F. 80017830177 rappresentato ai fini del presente atto dal legale rappresentante *pro tempore*, Presidente, dr Enrico Lera, di seguito Consiglio Notarile

PREMESSO CHE

- L'art. 5 D. Lgs. 28/2010 prevede che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali, divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, condominio e locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il tentativo di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, innanzi ad Organismi di mediazione iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero di Giustizia. Il D. Lgs. 28/2010 prevede, inoltre, che la mediazione possa essere esperita anche facoltativamente, purché in tema di diritti disponibili.
- La Camera di Commercio di Brescia ha conseguito nel 2010 l'iscrizione del proprio Organismo di Mediazione, denominato "Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia", al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero di Giustizia ed ha creato dal 2011 un elenco di Mediatori suddiviso per professionalità e specializzazioni, facoltà prevista dall'art. 7 co. 1 lett. d) D.M. 180/2010. Inoltre, dal 2014 ha avviato la propria sede secondaria in Salò, regolarmente iscritta al Registro Organismi di Mediazione.
- Gli accordi raggiunti nell'ambito delle procedure di mediazione possono avere ad oggetto negozi giuridici che, ai sensi di legge, richiedono la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e, pertanto, l'assistenza notarile. Per effetto delle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 11 e 17 D. Lgs. 28/2010, interpretati anche alla luce del Parere Agenzia delle Entrate n. 913-8/2014 del 4.3.2015, le agevolazioni fiscali in sede di mediazione civile "(...) *riguardano l'atto redatto dal Notaio se quest'ultimo recepisce i contenuti del verbale di mediazione, atteso che le parti non pongono in essere un regolamento negoziale nuovo o diverso da quello originariamente voluto, contenuto nell'atto di mediazione e firmato in sede di chiusura del procedimento di mediazione (...)*"
- Per la specificità degli atti e degli adempimenti collegati ai negozi, frutto di accordo di mediazione, che richiedano l'intervento notarile, la Camera di Commercio e il Consiglio Notarile intendono garantire al cittadino un servizio qualificato, che consenta la piena fruibilità dei vantaggi collegati alla mediazione civile e commerciale ed, in particolare, le agevolazioni fiscali.
- Il Consiglio Notarile, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ha interesse a disciplinare in maniera organica lo svolgimento dell'attività di stipula degli accordi negoziali raggiunti nell'ambito del procedimento di mediazione, per la massima trasparenza, efficacia e professionalità a favore del contribuente e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti.
- La Camera di Commercio di Brescia da sempre favorisce le azioni che consentano all'utente di essere supportato da professionisti qualificati e con comprovata esperienza nella materia *de qua*.
- Le Parti concordano sul fatto che tali finalità possano essere conseguita da un lato concordando previamente l'*iter* di integrazione della procedura di mediazione con gli adempimenti notarili e, dall'altro, mettendo a disposizione dei soggetti coinvolti un elenco di Notai, disponibili ad assumere gli incarichi conseguenti al raggiunto accordo di mediazione, già in possesso di adeguate e specifiche conoscenze.

- Le Parti concordano altresì sul fatto che è necessario evitare che impegni non ancora consacrati nella forma definitiva possano essere disattesi e generare ulteriori contenziosi.
- Pertanto, il Consiglio Notarile intende altresì agevolare la disponibilità di Notai che intervengano in presenza alla stipula di detti accordi negoziali presso i locali dell'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio. Intende altresì offrire alla Camera di Commercio la possibilità di previamente confrontarsi su tematiche generali, attinenti alla materia, per contribuire alla creazione di prassi condivise e consolidate.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO

Art.1 – Finalità

1. La presente Convenzione tra la Camera di Commercio e il Consiglio Notarile è volta a fornire alle Parti in mediazione la possibilità di avvalersi di un elenco di Notai specializzati sulle peculiarità del procedimento di mediazione, sull'accordo conciliativo e sugli aspetti fiscali della mediazione.
2. La Convenzione è volta inoltre, nel rispetto delle specifiche competenze, nonché dell'integrale autonomia ed indipendenza di ciascun soggetto firmatario, a promuovere forme di collaborazione per agevolare un approccio condiviso su tematiche attinenti di comune interesse, in particolare in relazione ad analisi ed interpretazioni di problematiche procedurali legate alla specificità degli atti e degli adempimenti collegati, disciplinati da una normativa recente e tuttora in fase interpretativa, per la quale è utile instaurare e mantenere un confronto aggiornato anche con l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio.

Art.2 – Contenuto dell'accordo per la Camera di Commercio

1. In attuazione della Convenzione, la Camera di Commercio si impegna a:
 - a) acquisire dal Consiglio Notarile l'elenco dei Notai disponibili a redigere accordi di conciliazione nell'ambito delle procedure di mediazione gestite dall'Organismo firmatario;
 - b) fornire alle parti in mediazione l'elenco dei Notai per l'eventuale incarico, fermo restando che le stesse rimangono libere di incaricare un Notaio di fiducia non ricompreso nell'elenco dei Notai convenzionati con l'Organismo di Mediazione camerale;
 - c) mettere a disposizione dei Notai il qualificato personale della Segreteria dell'Organismo per coordinare i rispettivi adempimenti in ordine alla procedura e all'accordo di mediazione;
 - d) fornire al Notaio prescelto dalle Parti in mediazione le informazioni necessarie alla buona riuscita dell'incarico.

Art. 3 - Onorari

1. Gli onorari dovuti al Notaio convenzionato sono da intendersi interamente a carico delle Parti in mediazione.
2. Il Notaio, su richiesta delle Parti in mediazione, fornisce il preventivo di spesa.
3. In ogni caso, l'Organismo di Mediazione e il Consiglio notarile rimangono totalmente estranei al rapporto economico tra le Parti ed il Notaio e non rispondono per eventuali insoluti.

Art.4 – Contenuto dell'accordo per il Consiglio Notarile

1. In attuazione della Convenzione, il Consiglio Notarile si impegna a:
 - a) fornire all'Organismo di Mediazione camerale l'elenco dei Notai disponibili ad assistere le parti nella stipula di quegli accordi conciliativi che richiedano, per gli effetti di legge, l'intervento del pubblico ufficiale rogante o autenticante, nell'ambito delle procedure di mediazione gestite dall'Organismo camerale, fermo restando il rispetto dei principi condivisi nella presente convenzione;
 - b) designare, tra gli iscritti all'Ordine dei Notai, un Referente o, a sua scelta, una Commissione Referente, che avrà il compito di:
 - tenere i rapporti con l'Organismo di Mediazione
 - esaminare con l'Organismo di Mediazione le fattispecie concrete al fine di individuare soluzioni operative condivise
 - informare i Notai delle prassi condivise e approvate, eventualmente anche dall'Agenzia delle Entrate e del Territorio

- fornire assistenza al Notaio incaricato per la redazione dell'atto nelle forme confacenti alla particolarità della procedura. A tal fine, in ragione dei rapporti professionali continui che il Notariato ha con l'Agenzia delle Entrate, il Referente verificherà periodicamente eventuali variazioni di prassi degli Uffici Finanziari per assicurare alle Parti il conseguimento dei benefici fiscali.

Art.5 – Impegni reciproci

1. Le Parti firmatarie si impegnano a fornire reciproca collaborazione e supporto per i fini di cui in premessa.
2. Le Parti firmatarie si impegnano inoltre, in caso di novità interpretative o legislative, a convergere verso una prassi condivisa, anche al fine di garantire all'utenza un servizio efficiente mediante un approccio unitario alla mediazione, così sostenendo anche la diffusione e la credibilità dell'istituto.

Art.6 – Pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Per quanto riguarda le azioni di comunicazione del presente accordo, le parti convengono di darne diffusione con ogni mezzo ritenuto opportuno, tanto fra gli utenti che a mezzo stampa, stante il comune auspicio, condiviso sia dal Ministero di Giustizia che da Unioncamere Nazionale e dal Consiglio Notarile, che la riforma della Giustizia trovi nella mediazione un principio cardine di semplificazione e deflazione del contenzioso giudiziario italiano.

Art.7 - Durata dell'accordo

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e scade il 31.12.2020.
2. Il testo della presente Convenzione è in ogni caso soggetto a modifiche ed aggiornamenti, qualora si renda necessario a seguito di modifiche normative o necessità organizzative rappresentate da ciascun firmatario.

Art.8 – Diritto di recesso

1. E' riconosciuto alle Parti il diritto di recesso dalla presente Convenzione, con un preavviso di trenta giorni.
2. Le procedure di mediazione, eventualmente pendenti al momento del recesso, verranno gestite sino alla naturale conclusione dall'Organismo di Mediazione camerale, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa vigente al momento del recesso.

Art.9 – Costi

1. Le attività derivanti dalla stipula della presente Convenzione saranno erogate a titolo gratuito da entrambe le Parti firmatarie.

Art.10 - Registrazione dell'accordo

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Consiglio Notarile di Brescia

IL PRESIDENTE
(dr Enrico Lera)

Camera di Commercio di Brescia

IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe Ambrosi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)